



DETERMINA N. 29/SOVRINTENDENTE
del 30/06/2022

OGGETTO: Contratto di finanziamento ex art. 11 D.L. 91/2013

IL SOVRINTENDENTE

VISTO l'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (il "DL 91/2013") e successive modificazioni ed integrazioni, che al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, dispone che gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentino, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari.

VISTO il comma 589 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge bilancio 2021) che ha disposto che le fondazioni lirico sinfoniche per le quali non sia stato raggiunto, entro l'esercizio 2021, il pareggio economico e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

VISTO l'articolo 1, comma 590, della richiamata legge n. 178/2020, parzialmente modificato dall'articolo 65, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha disposto, tra l'altro, che alla procedura di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 91/2013 possono accedere anche le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, non abbiano già presentato un piano di risanamento ai sensi del medesimo articolo 11, nonché dell'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tale fine le fondazioni interessate possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un piano di risanamento triennale per il periodo 2021-2023, predisposto secondo le disposizioni di cui al citato articolo 11 del decreto-legge n. 91/2013



convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2013, e le linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento.

Le fondazioni di cui al richiamato comma 590 sono tenute a raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia stato approvato un piano di risanamento nei termini stabiliti ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

VISTO il decreto interministeriale del Ministro della Cultura di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 4 aprile 2022 (rep. 137 del 5 Aprile 2022) registrato alla Corte dei Conti in data 11/05/2022 (al foglio n. 1429) con cui è stato approvato il Piano di Risanamento della Fondazione Teatro Regio di Torino, unitamente alla proposta motivata del Commissario di Governo per le Fondazioni lirico sinfoniche del 24 novembre 2021 prot. n. 10926 che ne costituisce allegato (All.1);

VISTO che l'erogazione del finanziamento assegnato è subordinata alla stipula del contratto di finanziamento conforme al contratto tipo, di cui all'art.11, comma 7 del decreto legge 8 agosto 2013 n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013 n.112 come definito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 54921 del 10 luglio 2014;

VISTO che il Commissario di Governo per le fondazioni lirico sinfoniche ha inviato alla Fondazione Teatro Regio di Torino con pec prot. 3414-P il contratto tipo di cui al punto precedente (All.2);

CONSIDERATI i contenuti inderogabili del Piano individuati dalla legge e precisamente:

- a) La rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2019 comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilità del piano di risanamento, nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario della fondazione;
- b) L'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
- c) La riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quello in essere al 31 dicembre 2019;
- d) Il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;



- e) L'entità del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per controllo all'ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;
- f) L'individuazione di soluzioni idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
- g) La cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano.
- h) Obbligo di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti

VISTO il decreto interministeriale del Ministro della Cultura di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 4 aprile 2022 (rep. 137 del 5 Aprile 2022) registrato alla Corte dei Conti in data 11/05/2022 (al foglio n. 1429 è stato concesso il finanziamento a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 11 comma 6 del decreto legge n. 91 del 2013, successivamente incrementato dall'art.5 comma 6 del decreto legge n. 83 del 2014, dall'art.1, comma 356 della legge n. 208 del 2015, e dall'art. 1, comma 590 della legge n. 178 del 2020 è pari a 25.000.000 di euro, destinati agli utilizzi indicati al punto 1.5 della proposta motivata del Commissario di Governo sopra citata;

VISTO che il Commissario di Governo per le fondazioni lirico sinfoniche ha inviato alla Fondazione Teatro Regio di Torino con pec prot. 3414-P il contratto tipo di cui al punto precedente (All.2);

CONSIDERATA la delibera n. 5 del 1 giugno 2022 con la quale il Consiglio di Indirizzo della Fondazione:

- a) ha preso atto di quanto in narrativa
- b) ha invitato il dott. Mathieu Jouvin, Sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Torino a perfezionare il contratto in esecuzione del quale la Fondazione otterrà dal Ministero dell'Economia e delle Finanze la concessione del finanziamento come descritto in premessa;
- c) ha invitato il dott. Mathieu Jouvin, Sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Torino, a curare la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze della domanda di erogazione e di ogni documento di cui il Ministero medesimo farà richiesta per il buon fine della pratica;
- d) ha invitato il dott. Mathieu Jouvin a inviare al Consiglio di Indirizzo una informativa periodica sia sull'evoluzione della pratica di finanziamento – con particolare riferimento alla data di decorrenza dell'ammortamento, del tasso di interesse applicato considerato che la periodicità delle rate sono semestrali posticipate – sia sulla applicazione del Piano di Risanamento



VISTO lo Statuto della Fondazione (approvato il 3 novembre 2021 con determina commissariale in atti del Notaio Maurizio Gallo Orsi, rep.16101, racc. 9741) che all'art. 9.2 al punto a) attribuisce al Sovrintendente tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti di quanto previsto dal bilancio preventivo approvato

VISTO il decreto del Ministero della Cultura del 7 aprile 2022 di nomina del Dott. Mathieu Jouvin quale Sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Torino, norma dell'art. 11 e 15 lett. A) n. 3 della L. 7/10/2013 n. 112;

DETERMINA

- a) Di sottoscrivere con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il contratto di finanziamento di €. 25.000.000,00 previsto dall'art. 11 del DL 91/2013, secondo lo schema tipo come indicato in premessa ed allegato al presente atto, inviato dallo stesso Ministero con nota prot. 3414-P del 11.04.2022 e giusto mandato conferito dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione con delibera n. 5 del 1.6.2022 e di destinare tale somma esclusivamente alle finalità previste dalla citata norma;
- b) Di richiedere alla parte finanziatrice la concessione del suddetto finanziamento per l'importo di euro 25.000.000,00 alle condizioni ed ai termini indicati nel contratto di finanziamento;
- c) Di sottoscrivere con Intesa Sanpaolo S.p.A, filiale 700 con sede legale in Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino (Banca di appoggio) un Ordine Permanente di Accantonamento Risorse a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Fondazione con il contratto di finanziamento di cui alla lettera a). L'Ordine Permanente di Accantonamento Risorse deve prevedere che la Banca di appoggio:
- d) Accrediti le entrate della Fondazione Medesima sul c/c n. **1000/300020** intestato alla Fondazione ed intrattenuto presso la filiale 700 di Intesa Sanpaolo Spa, Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino;
- e) Accantoni e vincoli, nell'interesse della Parte Finanziatrice, le entrate di cui al precedente punto d), fino a concorrenza di un importo pari ad un'annualità del Finanziamento, comprensiva di capitale ed interessi, come risultante dal Piano di Ammortamento allegato al Contratto di Finanziamento;
- f) Destini le entrate accantonate e vincolate ai sensi del precedente punto e) esclusivamente al pagamento delle rate previste nel Piano di Ammortamento allegato al Contratto di Finanziamento.
- g) Di fissare l'inizio del Piano di Ammortamento al 01 gennaio 2023.

Il Sovrintendente
Mathieu Jouvin